

specifiche norme in relazione alla natura dei carichi liquidi trasportati.

*b) Navi petroliere, per trasporto di prodotti petroliferi aventi qualsiasi punto di infiammabilità*

(1) Navi adibite al trasporto alla rinfusa di petrolio greggio o di altri prodotti petroliferi allo stato liquido, a pressione atmosferica ed a temperatura ambiente (o mantenuti allo stato liquido mediante apporto di calore), aventi qualsiasi punto di infiammabilità. Dette navi sono normalmente adibite al trasporto alla rinfusa di

- prodotti petroliferi elencati nell'Appendice I all'Annesso I della Convenzione MARPOL 1973/78

- prodotti simili agli oli minerali ("oil-like substances") elencati nell'Unified Interpretation 7.1 della Regola 14 dell'Annesso II della Convenzione MARPOL 1973/78.

(2) Navi adibite al trasporto alla rinfusa dei prodotti menzionati nel precedente punto b) (1), che sono dotate di un impianto di riscaldamento del carico e di pompe del carico di tipo idoneo per il trasporto e lo sbarco di sostanze bituminose o di asfalti allo stato liquido.

*c) Navi petroliere, per trasporto di prodotti petroliferi aventi punto di infiammabilità superiore a 60° C*

(1) Navi adibite al trasporto alla rinfusa dei prodotti menzionati nel precedente punto b) (1) ed aventi punto di infiammabilità superiore a 60° C.

(2) Navi adibite al trasporto alla rinfusa dei prodotti menzionati nel precedente punto c) (1), che sono dotate di un impianto di riscaldamento del carico e di pompe del carico di tipo idoneo per il trasporto e lo sbarco di sostanze bituminose o di asfalti allo stato liquido.